



[Per inviare il tuo quesito clicca qui](#)

Sportello Fiscale AdV n. 29 del 20 febbraio 2024
Servizio istituito il 16.08.2022

[Se sei associato Assoviaggi clicca qui](#)

L'argomento di oggi

Decreto "39 milioni": occorre o no l'autocertificazione in scadenza l'8 marzo 2024?

[Il presente chiarimento è rivolto a tutte le agenzie associate]

Ha avuto una certa evidenza nelle ultime settimane anche sulla stampa (e non senza qualche approssimazione o confusione), l'Avviso del Ministero del Turismo n. 3421/24 del 06/02/2024, il quale richiede ad alcune delle imprese che hanno presentato istanza di contributo per il cosiddetto "Decreto 39 milioni", di presentare una autocertificazione entro le ore 12:00 del prossimo 08.03.2024. Vediamo quindi di capire di cosa si tratta e quali sono le agenzie di viaggi che vi sono tenute.

La nostra analisi

L'autocertificazione richiesta deve essere redatta ai sensi dell'art. 107 comma 2.b) del TFUE (Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea) del 09.05.2008 ed ha lo scopo di prevenire meccanismi di sovra-compensazione, vale a dire che l'impresa riceva contributi ed altri benefici a fondo perduto maggiori rispetto al danno effettivo "arrecato dalle calamità naturali oppure da altri eventi eccezionali".

Nello specifico del Contributo "39 milioni" l'autocertificazione deve quindi contenere i seguenti dati (art. 3 comma 5 dell'Avviso del 06.02.2024):

- Margine Operativo Lordo** nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 31 dicembre 2019. Tale importo corrisponde all'ammontare dell'utile ante interessi, imposte, svalutazioni e ammortamenti (EBITDA nella terminologia contabile internazionale).
- Margine Operativo Lordo** nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2021.
- Costi incrementali** sostenuti a causa della pandemia da Covid-19 nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2021.

L'autocertificazione deve essere presentata online dal legale rappresentante dell'impresa o da un suo delegato entro le ore 12:00 del prossimo 08.03.2024, ma il modulo riportante i predetti dati economici deve essere **sottoscritto digitalmente da un professionista ordinistico** (commercialista, consulente del lavoro, esperto contabile, avvocato fiscalista), il che comporta comunque l'esborso di una tariffa professionale, tanto maggiore se i dati richiesti non sono di immediata lettura nel bilancio civile depositato, ma vanno ricostruiti dalla contabilità aziendale (imprese non tenute al deposito del bilancio, imprese in contabilità semplificata).

Ma quali sono le imprese tenute alla predetta autocertificazione? Dal combinato degli artt. 1 e 2 dell'Avviso del 06/02/2024 si evince che lo stesso "è rivolto agli operatori economici che hanno presentato domanda di contributo in risposta all'Avviso Pubblico del 31 luglio 2023 prot. n. 14406/23, nell'ambito dell'art. 107 comma 2 lett. b) del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea".

Decreto 39 milioni: occorre o no l'autocertificazione in scadenza l'8 marzo 2024? * n. 29 del 20.02.2024 pag. 1 di 2

© F. Scotti & Partners dal 1981 * Senior advisors in business & fiscal administration L. n. 4/2013 * Commercialisti, consulenti del lavoro, avvocati, notai (Ordini di Firenze, Messina, Milano, Modena, Rimini) * Esperti di finanza agevolata, conservatori a norma AgID/CAD, senior advisors ICT * Vietate la diffusione e la riproduzione al di fuori dei canali istituzionali di F. Scotti & Partners, ©ADVMANAGER, Assoviaggi Confesercenti



Anche su richiesta della presidenza Assoviaggi il Ministero del Turismo nelle FAQ pubblicate in data 12.02.2024, alla domanda: *“Gli operatori economici che hanno presentato domanda di contributo in risposta all’Avviso Pubblico del 31 luglio 2023, prot. n. 14406/23, così come integrato dall’Avviso del 14 settembre 2023 prot. n. 19062/23, sono obbligati a presentare l’autocertificazione?”* ha fornito al punto C.2 la seguente risposta: **“No, gli operatori economici non sono obbligati a presentare l’autocertificazione. Tuttavia, ove gli operatori non presentino l’autocertificazione nei termini e nelle modalità di cui all’articolo 3 dell’Avviso prot. n. 3421/24 del 6 febbraio 2024, non saranno ammessi a beneficiare dei contributi nell’ambito del regime di aiuti di cui all’articolo 107, paragrafo 2, lettera b) del TFUE”.**

Tale risposta va letta a nostro avviso alla luce dell’art. 6 del Decreto del Ministero del Turismo di concerto con il MEF n. 12331/23 del 28.06.23: *“Riferimenti alla normativa dell’Unione Europea in materia di aiuti di Stato”*: *“I contributi di cui al presente decreto sono riconosciuti ed erogati ai sensi dell’art. 107 paragrafo 2 lettera b) del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea, ovvero in conformità al Regolamento (UE) n. 1407/2013 ... relativo ... agli aiuti de minimis”.*

Anche se purtroppo il termine “ovvero” contiene un’ambiguità linguistica in quanto può essere utilizzato con il doppio e differente significato di “oppure”, ma anche di “ossia, cioè”, da tutti gli altri contesti pare a noi che **sussista per i contributi in oggetto un doppio canale**: o in ottemperanza all’art. 107 punto 2.b) del TFE, **oppure** nel regime “de minimis”. Ed a ciò ci conforta anche il seguente testo pervenuto a un collega dal Ministero del Turismo: *“La presentazione dell’autocertificazione non è obbligatoria e la mancata presentazione della stessa comporterà automaticamente l’iscrizione di tali contributi nei limiti della capienza disponibile nell’ambito del regime de minimis”.*

In conclusione ci pare di poter tranquillizzare le imprese associate come segue. Ritenendo assai improbabile che le agenzie di viaggi e i tour operator di piccole e medie dimensioni abbiano a saturare il massimale di benefici previsto dal regime “de minimis” (che oltretutto è stato portato da 200.00 a 300.000 euro nell’ambito di un triennio finanziario), **esse possono evitare la presentazione dell’onerosa autocertificazione in scadenza il prossimo 8 marzo, avvalendosi invece del regime “de minimis”.**

Ricordiamo che nel [Registro Nazionale degli aiuti di Stato](#) ogni impresa può consultare il dettaglio dei contributi e benefici ricevuti, anche con l’indicazione del regime nel cui ambito sono stati erogati.